



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero dello sviluppo economico

Deliberazione n. 01/2010

APPROVAZIONE DEI PIANI DI MONITORAGGIO DEGLI OPERATORI AEREI PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DELLE TONNELLATE KILOMETRO

**IL COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
E PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO DEL
PROTOCOLLO DI KYOTO**

VISTA la Direttiva del 19 novembre 2008, n. 2008/101/CE, Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

VISTO i commi 1 e 2, dell'articolo 3-*quater*, della Direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE, secondo cui *“La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è equivalente al 97% delle emissioni storiche del trasporto aereo. Per il periodo indicato all’articolo 13, paragrafo 1, che ha inizio il 1° gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all’articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95% delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo.”*;

VISTO l'articolo 3-*sexies* della Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE, recante *“Assegnazione e rilascio di quote agli operatori aerei”*, secondo cui *“Per ciascun periodo indicato all'articolo 3 quater, ogni operatore aereo può presentare domanda per l'attribuzione delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito. La domanda può essere inoltrata all'autorità competente dello Stato membro di riferimento presentando i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo stesso nell'anno di controllo. Ai fini del presente articolo, l'anno di controllo è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce la domanda, secondo le modalità descritte negli allegati IV e V o, relativamente al periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, il 2010. Le domande sono inoltrate almeno ventuno mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferiscono o, relativamente al periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, entro il 31 marzo 2011.”*;

VISTO l'articolo 14, paragrafo 1, della Direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE, secondo cui *“Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione adotta un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti le attività, dalle attività che figurano nell'allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, ispirandosi ai principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell'allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato.”*;

VISTO che il combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 3, della indicata Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2010, gli operatori aerei effettuano il monitoraggio delle emissioni rilasciate dall'aeromobile, conformemente al Piano di monitoraggio ed in conformità alla decisione della Commissione europea 2009/339 CE del 16 aprile 2009 e, previa verifica effettuata da un ente indipendente, comunicano annualmente le emissioni dei gas ad effetto serra per le attività di trasporto aereo elencate nell'Allegato 1 della direttiva 2008/101 CE, relative all'anno solare entro il 31 marzo dell'anno successivo;

VISTO l'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE, secondo cui *“Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori e dagli operatori aerei a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V e le eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo, e provvedono affinché l'autorità competente ne sia informata.”*;

VISTO l'articolo 15-bis, della Direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE, secondo cui *“Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni siano immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio. Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate a nessun'altra persona o autorità tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.”*;

VISTO l'allegato IV, della direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i principi in materia di controllo e di comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1;

VISTO l'articolo 18 bis della Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE, stabilisce che lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo è, nel caso di un operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d'esercizio per l'operatore aereo in questione;

VISTO il comma 2, dell'articolo 4 della legge del 20 novembre 2009, n.166 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.”* che dispone che *“Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE [...], il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.”*;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea 748/2009 emanato ai sensi dell'articolo 18 bis della Direttiva 2003/87/CE e pubblicato il 22 agosto 2009 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, recante l'elenco degli operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo ai sensi dell'allegato 1 della Direttiva 2003/87/CE, il relativo codice numerico di identificazione e il Paese di appartenenza, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia;

VISTO l'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato sul proprio sito (http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation/index_en.htm) degli operatori aerei attualmente non inclusi nel campo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE così come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE, per i quali è prevista l'inclusione a partire dall'anno 2010 sulla base dei criteri per l'individuazione dello Stato Membro di riferimento di cui all'articolo 18 bis della Direttiva 2003/87/CE così come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia;

RITENUTO che gli operatori aerei amministrati dall'Italia non inclusi nel Regolamento della Commissione Europea 748/2009 debbano essere considerati analogamente agli operatori aerei inclusi nel Regolamento stesso al fine di evitare immotivati trattamenti discriminatori;

VISTA la deliberazione 027/2009 di questo Comitato recante disposizioni urgenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE, in merito al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività di trasporto aereo;

CONSIDERATI i Piani di monitoraggio per le emissioni annuali predisposti secondo il *Template-Piano(Em)* ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3 della sopra citata deliberazione 027/2009 e trasmessi a questo Comitato, nonché le eventuali ulteriori informazioni pervenute ai sensi della citata deliberazione al fine dell'approvazione dei Piani stessi;

CONSIDERATI i Piani di monitoraggio per le tonnellate-chilometro, predisposti secondo il *Template-Piano(t-km)* ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 della sopra citata deliberazione 027/2009 e trasmessi a questo Comitato, nonché le eventuali ulteriori informazioni pervenute ai sensi della citata deliberazione al fine dell'approvazione dei Piani stessi;

SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO,

DELIBERA

Articolo 1

1. E' approvato il Piano di monitoraggio per le emissioni annuali, predisposto secondo il *Template-Piano(Em)*, come trasmesso a questo Comitato da ciascuno operatore aereo elencato in Allegato 1 alla presente deliberazione.
2. E' approvato il Piano di monitoraggio per le tonnellate-chilometro, predisposto secondo il *Template-Piano(t-km)*, come trasmesso a questo Comitato da ciascuno operatore aereo elencato in Allegato 2 alla presente deliberazione.
3. L'approvazione dei piani di monitoraggio di cui al comma 1 ed al comma 2 del presente articolo si considera valida a decorrere dal 1 gennaio 2010.

Articolo 2

1. I Piani di cui all'articolo 1 sono trasmessi ai rispettivi operatori aerei tramite posta elettronica e conservati nell'apposito archivio istituito presso questo Comitato.

14 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Clini

Allegato 1 - Piano di monitoraggio per le emissioni annuali *Template-Piano(Em)*

Codice identificativo	Nome operatore aereo	Stato di appartenenza
22368	AGUSTA SPA	ITALY
30965	AIR ITALY	ITALY
30348	AIR ONE ITALIA	ITALY
28019	AIR PINK D.O.O.	SERBIA
23132	ALBANIAN AIRLINE	ALBANIA
347	ALITALIA	ITALY
31689	AVANGARD AVTN AVV	RUSSIAN FEDERATION
32918	AVANGARD MALZ AG	GERMANY
32830	AZA AIR LLC	UNITED STATES
20198	BELAVIA AIRLINES	BELARUS
31421	BELLE AIR	ALBANIA
26015	BLUE PANORAMA LI	ITALY
32566	BRENZIL PTY	AUSTRALIA
19019	CABLEAIR	UNITED STATES
31766	CARGOITALIA	ITALY
26954	CARNIVAL CORP	UNITED STATES
32604	CLOSE AIR	UNITED KINGDOM
24759	CNH AMERICA	UNITED STATES
27323	DOBRO LTD	SAUDI ARABIA
18428	DOLE FOODS	UNITED STATES
9322	DOMUS	ITALY
23676	DUDMASTON LTD	SWITZERLAND
33586	E+A AVIATION	SWITZERLAND
1039	ETHIOPIAN AIRLINES	ETHIOPIA
11698	EUROFLY	ITALY
5051	EUROFLY SERVICE	ITALY
32161	G350 LEASINGATHER	UNITED STATES
23782	GEDEAM SERVICES	LUXEMBOURG
33783	GLOBUS LLC	RUSSIAN FEDERATION
16284	ITALI AIRLINES SPA	ITALY
29351	LIVINGSTON SPA	ITALY
27891	MASS MUTUAL LIFE	UNITED STATES
346	MERIDIANA ITALIA	ITALY
8487	MISTRAL AIR ROMA	ITALY
31311	MSC AVIATION	SWITZERLAND
28484	NEOS	ITALY
8924	NEWSFLIGHT CALIFORNI	UNITED STATES

Codice identificativo	Nome operatore aereo	Stato di appartenenza
26030	NEXT CENTURY AVTN	UNITED STATES
27302	OAK MANAGEMENT	UNITED STATES
32710	PENN NATIONAL GAMING	UNITED STATES
28946	PITTCO	UNITED STATES
23730	PRINCE AVIATION	SERBIA
22653	RENCO USA	UNITED STATES
32661	ROONEY HOLDINGS INC	UNITED STATES
8484	SIRIO	ITALY
31917	SIRIO EXECUTIVE	ITALY
10748	SKYSERVICE AIRLINES	CANADA
25237	SOREM S.R.L.	ITALY
29126	STAR ACFT LEASING	UNITED STATES
22663	TAVISTOCK AVTN	BAHAMAS
23236	TRADE AIR	CROATIA
33685	TRT AERONAUTICAL INC	CROATIA
32561	VK AVIATION USA	UNITED STATES
8586	WHIRLPOOL	UNITED STATES
29423	WIND JET SPA	ITALY
33364	WINDROSE AVIATION UK	UKRAINE
	AIR DOLOMITY S.P.A.	ITALY
	CARGOLUX ITALIA	ITALY
	HGA, LLC	USA
	LUFTHANSA ITALIA	ITALY
	R.O.P. AVIATION, INC.	USA
	SENTRY INSURANCE A MUTUAL COMPANY DBA SENTRY AVIATION SERVICES LLC	USA
	SYMAX LLC	USA

Allegato 2 - Piano di monitoraggio per le tonnellate chilometro *Template-Piano(t-km)*

Codice identificativo	Nome operatore aereo	Stato di appartenenza
30965	AIR ITALY	ITALY
30348	AIR ONE ITALIA	ITALY
28019	AIR PINK D.O.O.	SERBIA
23132	ALBANIAN AIRLINE	ALBANIA
347	ALITALIA	ITALY
20198	BELAVIA AIRLINES	BELARUS
31421	BELLE AIR	ALBANIA
26015	BLUE PANORAMA LI	ITALY
32566	BRENZIL PTY	AUSTRALIA
19019	CABLEAIR	UNITED STATES
31766	CARGOITALIA	ITALY
26954	CARNIVAL CORP	UNITED STATES
32604	CLOSE AIR	UNITED KINGDOM
27323	DOBRO LTD	SAUDI ARABIA
9322	DOMUS	ITALY
23676	DUDMASTON LTD	SWITZERLAND
33586	E+A AVIATION	SWITZERLAND
1039	ETHIOPIAN AIRLINES	ETHIOPIA
11698	EUROFLY	ITALY
5051	EUROFLY SERVICE	ITALY
32161	G350 LEASINGATHER	UNITED STATES
23782	GEDEAM SERVICES	LUXEMBOURG
33783	GLOBUS LLC	RUSSIAN FEDERATION
16284	ITALI AIRLINES SPA	ITALY
29351	LIVINGSTON SPA	ITALY
346	MERIDIANA ITALIA	ITALY
8487	MISTRAL AIR ROMA	ITALY
31311	MSC AVIATION	SWITZERLAND
28484	NEOS	ITALY
26030	NEXT CENTURY AVTN	UNITED STATES
27302	OAK MANAGEMENT	UNITED STATES
32710	PENN NATIONAL GAMING	UNITED STATES
28946	PITTCO	UNITED STATES
23730	PRINCE AVIATION	SERBIA
22653	RENCO USA	UNITED STATES
32661	ROONEY HOLDINGS INC	UNITED STATES
8484	SIRIO	ITALY

Codice identificativo	Nome operatore aereo	Stato di appartenenza
31917	SIRIO EXECUTIVE	ITALY
10748	SKYSERVICE AIRLINES	CANADA
25237	SOREM S.R.L.	ITALY
29126	STAR ACFT LEASING	UNITED STATES
22663	TAVISTOCK AVTN	BAHAMAS
23236	TRADE AIR	CROATIA
33685	TRT AERONAUTICAL INC	CROATIA
32561	VK AVIATION USA	UNITED STATES
8586	WHIRLPOOL	UNITED STATES
29423	WIND JET SPA	ITALY
33364	WINDROSE AVIATION UK	UKRAINE
	AIR DOLOMITY S.P.A.	ITALY
	CARGOLUX ITALIA	ITALY
	LUFTHANSA ITALIA	ITALY
	R.O.P. AVIATION, INC.	USA
	SYMAX LLC	USA